Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Sabato, 30 luglio | Numero 179

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 36
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 978, ***concernente la inscrizione nel quadro del naviglio da guerra dello Stato di quattro torpediniere in corso di costruzione.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto addì 20 gennaio 1919, relativo alla inscrizione nel quadro del naviglio da guerra dello Stato delle quattro torpediniere costiere, in costruzione a Palermo presso il cantiere della Società « Cantieri navali riuniti » con la caratteristica rispettiva di *C. P. 70, C. P. 71, C. P. 72, C. P. 73*, è annullato.

Le stesse torpediniere sono invece inscritte nel detto quadro con le caratteristiche: *C. P. 76, C. P. 77, C. P. 78, C. P. 79.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 3 luglio 1921, n. 979, ***che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari in territorio di Taranto.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865 n 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari in territorio di Taranto.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ

Regio decreto 17 luglio 1921, n. 1001, *che affida alla Direzione generale per gli approvvigionamenti e i consumi la liquidazione dello zucchero di Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 161, che dà facoltà al ministro delle finanze di mettere in vendita la saccarina in sostituzione dello zucchero;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 marzo 1917, numero 374, col quale la Direzione generale delle dogane e imposte indirette è incaricata di provvedere alla fabbricazione e alla vendita della saccarina, del saccarinato di sodio e dello zucchero saccarinato o di Stato;

Visto il decreto 10 giugno 1921 del commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi, col quale viene abolito il tesseramento dello zucchero a datare dal 1° luglio 1921;

Ritenuto che in seguito a tale provvedimento e alle mutate condizioni del mercato dello zucchero, sia opportuno cessare entro breve termine la produzione dello zucchero di Stato e da affidare alla Direzione generale per gli approvvigionamenti e i consumi la liquidazione dello zucchero di Stato;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1921, n. 894;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Direzione generale per gli approvvigionamenti e i consumi assumerà la liquidazione dello zucchero di Stato.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 961. Regio decreto 26 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, vengono apportate alcune modificazioni allo statuto della Società Dantesca italiana approvato con R. decreto 29 novembre 1906, n. CCCCLXXXV (parte supplementare).

N. 964. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione Vizzardelli », eretta in Ente morale con decreto Luogotenenziale 11 giugno 1916, n. 751, a favore dell'11 battaglione del 7° reggimento bersaglieri, è devoluta a favore dell'intero reggimento predetto, e viene approvato il nuovo statuto organico della Fondazione stessa.

N. 976. Regio decreto 3 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituito un R. consolato di seconda categoria in Graz con giurisdizione sulla Stiria.

N. 977. Regio decreto 3 luglio 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, la giurisdizione del R. consolato di Innsbruck viene soppressa nel Principato di Lichtenstein ed estesa sul Salisburghese, che perciò sarà distaccato dalla cancelleria consolare della Nostra legazione a Vienna.